

Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Capo I Disposizioni comuni

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Finalità

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Utile ragionevole

Capo II Modalità di attuazione degli interventi di sostegno e convenzioni con i soggetti rappresentativi

Articolo 5 Sostegno regionale

Articolo 6 Convenzioni tra Regione e soggetti rappresentativi

Articolo 7 Criteri minimi della Convenzione con i soggetti rappresentativi

Articolo 8 Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di sostegno

Articolo 9 Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

Articolo 10 Principi generali per l'ammissibilità dei costi

Articolo 11 Costi ammissibili

Articolo 12 Costi non ammissibili

Articolo 13 Documentazione di spesa

Articolo 14 Termini e modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

Capo III Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi

Articolo 15 Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati

Capo IV Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi e criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati

Articolo 16 Delega ai soggetti rappresentativi dell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai contributi ai soggetti affiliati

Articolo 17 Concessione e liquidazione ai soggetti rappresentativi della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati

Articolo 18 Criteri di riparto ai soggetti affiliati della quote di finanziamento annuale ad essi destinate

Articolo 19 Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati

Articolo 20 Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione

Capo V Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributi

Articolo 21 Obblighi di comunicazione dei soggetti rappresentativi

Articolo 22 Revoca, rideterminazione e restituzione dell'incentivo

Articolo 23 Modalità dei controlli a campione

Articolo 24 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 Aiuti di Stato

Articolo 26 Disposizione transitoria

Articolo 27 Rinvio

Articolo 28 Entrata in vigore

Capo I Disposizioni comuni

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge, da realizzare mediante stipula di apposite Convenzioni con i soggetti individuati puntualmente dall'articolo 28, comma 2, della legge, disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) modalità di attuazione del sostegno di cui all'articolo 28, comma 1, della legge;
- b) modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge, e ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 28, comma 3 bis, primo periodo, della legge;
- c) modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, ai sensi all'articolo 28, comma 3 bis, secondo periodo, della legge;
- d) criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 28, comma 3 bis, primo periodo, della legge;
- e) criteri minimi delle Convenzioni di cui all'articolo 28, comma 3, della legge.

Articolo 2 Finalità

1. La Regione riconosce l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata FITA-UILT FVG, di rilevanza regionale per le finalità di sostegno al teatro amatoriale regionale, da realizzarsi mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Associazione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

2. La Regione riconosce l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG), di rilevanza regionale per le finalità di sostegno al settore del folclore regionale, da realizzare mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Unione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

3. La Regione riconosce l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI), di rilevanza regionale per le finalità di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali, da realizzare mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Unione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

4. La Regione riconosce l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome – Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), di rilevanza regionale per le finalità di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali, da realizzare mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Associazione medesima a sostegno

del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) soggetti rappresentativi: FITA-UILT FVG, UGF FVG, USCI e ANBIMA FVG, e le rispettive articolazioni provinciali e locali;
- b) soggetti affiliati: i soggetti, pubblici o privati, affiliati ai soggetti rappresentativi;
- c) Convenzione: le convenzione sottoscritta dalla Regione con i soggetti rappresentativi ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge.

Articolo 4 Utile ragionevole

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (CE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

Capo II Modalità di attuazione degli interventi di sostegno e convenzioni con i soggetti rappresentativi

Articolo 5 Sostegno regionale

1. Il sostegno regionale al teatro amatoriale, al folclore, ai cori e alle bande è effettuato tramite il finanziamento annuale ai soggetti rappresentativi, che è destinato:

- a) al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge;
- b) al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 bis, della legge.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 bis, delega ai soggetti rappresentativi l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di corresponsione delle quote del finanziamento annuale destinato ai soggetti affiliati ai sensi del comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate nel Capo III.

Articolo 6 Convenzioni tra Regione e soggetti rappresentativi

1. La Convenzione disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 5, in conformità ai criteri minimi fissati dall'articolo 7.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.
3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

Articolo 7 Criteri minimi della Convenzione con i soggetti rappresentativi

1. Sono criteri minimi della Convenzione:

- a) gli obiettivi dell'intervento di sostegno;
- b) l'esatta determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate, rispettivamente, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate al Capo III;
- c) l'esatta e dettagliata definizione dei criteri di riparto, previsti dall'articolo 18, comma 2, tra i soggetti affiliati della quota del finanziamento annuale, ad essi destinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione;
- d) le modalità e la tempistica di trasferimento ai soggetti affiliati della quota del finanziamento annuale di cui essi sono destinatari a seguito del riparto di cui alla lettera c);
- e) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;
- f) l'assunzione da parte del soggetto rappresentativo di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità;
- g) le modalità di pubblicizzazione del sostegno regionale al settore oggetto di Convenzione;
- h) le modalità di comunicazione alla Regione dell'elenco dei soggetti affiliati e degli aggiornamenti dello stesso;
- i) la durata della Convenzione, non superiore ad un anno, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

Articolo 8 Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di sostegno

1. Il soggetto rappresentativo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, propone un Programma annuale di sostegno, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dal soggetto rappresentativo. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto rappresentativo, e che equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:

- a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo al funzionamento e allo sviluppo delle attività del soggetto rappresentativo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), previsti nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 11, nei limiti delle percentuali massime ivi fissate e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 10;
- b) il bilancio preventivo del soggetto rappresentativo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale;
- c) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto rappresentativo.

2. Il Programma deve essere approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il Direttore centrale, entro il medesimo termine, può proporre modifiche, correzioni e integrazioni al Programma, subordinando eventualmente la sua approvazione all'accoglimento di tali proposte. In tal caso, il soggetto rappresentativo presenta

nuovamente il Programma modificato, che deve essere approvato con decreto del Direttore centrale entro i successivi trenta giorni.

Articolo 9 Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è concessa dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata al soggetto rappresentativo per l'importo corrispondente al settanta per cento della quota stessa entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. L'importo rimanente è liquidato al soggetto rappresentativo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto rappresentativo, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 10 Principi generali per l'ammissibilità dei costi

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dai soggetti rappresentativi, che rispettano i seguenti principi generali:

- a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività svolte nell'esercizio di riferimento;
- b) siano generati durante tale periodo dell'attività finanziata, siano ad esso chiaramente riferibili e siano sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) siano sostenuti dal soggetto rappresentativo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge:

- a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Articolo 11 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal soggetto rappresentativo per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto rappresentativo impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto rappresentativo; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitarie; costi per affissioni; costi di stampa; costi per

coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) costi di rappresentanza, costituite esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto rappresentativo;

d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto rappresentativo, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;

e) costi generali di funzionamento del soggetto rappresentativo, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto rappresentativo e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relative agli automezzi intestati ai soggetti rappresentativi.

2. I costi generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto rappresentativo.

Articolo 12 Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i soggetti rappresentativi, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11;
- c) contributi in natura;
- d) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altri costi privi di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) costi per oneri finanziari;
- i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale.

Articolo 13 Documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto rappresentativo, ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto rappresentativo e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto rappresentativo tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto rappresentativo dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto rappresentativo e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto rappresentativo.

Articolo 14 Termini e modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

1. Il soggetto rappresentativo deve presentare a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 43 del legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.
2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al soggetto rappresentativo.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto sono allegati:
 - a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;
 - b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, realizzati e svolti nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
 - c) il bilancio consuntivo annuale del soggetto rappresentativo;
5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto rappresentativo di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.
6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo III Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi

Articolo 15 Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati

1. La determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate, rispettivamente, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), viene effettuata in ciascuna Convenzione, sulla base della spesa storica destinata ai soggetti rappresentativi medesimi e ai soggetti affiliati, rilevata sia dai finanziamenti regionali ad essi rivolti che dagli incentivi corrisposti dai soggetti rappresentativi ai soggetti affiliati negli ultimi cinque anni.
2. La quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non può comunque superare il sessanta per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento annuale.

Capo IV Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi e criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati

Articolo 16 Delega ai soggetti rappresentativi dell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai contributi ai soggetti affiliati

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 bis, della legge, la Regione delega ai soggetti rappresentativi l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di corresponsione delle quote del finanziamento annuale destinato ai soggetti affiliati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

Articolo 17 Concessione e liquidazione ai soggetti rappresentativi della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è concessa dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata al soggetto rappresentativo per l'importo corrispondente al settanta per cento della quota stessa entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. L'importo rimanente è liquidato al soggetto rappresentativo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego della medesima quota di finanziamento, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Articolo 18 Criteri di riparto ai soggetti affiliati della quote di finanziamento annuale ad essi destinate

1. Il soggetto rappresentativo, delegato dalla Regione ai sensi all'articolo 28, comma 3 bis, secondo periodo, della legge, provvede a ripartire tra i soggetti propri affiliati la quota del finanziamento annuale, ad essi destinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione.
2. Le procedure di riparto di cui al comma 1 rispettano i seguenti criteri:
 - a) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte;
 - b) interventi da realizzarsi in zone carenti o decentrate;

- c) provenienza geografica dei soggetti affiliati rispetto alla località di svolgimento delle attività e manifestazioni;
 - d) qualità delle proposte artistiche e grado di innovatività delle stesse;
 - e) partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
 - f) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti affiliati per il perseguimento di obiettivi comuni;
 - g) spesa storica destinata ai singoli soggetti affiliati, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dai soggetti rappresentativi negli ultimi cinque anni.
3. I criteri di valutazione delle iniziative ed attività dei soggetti affiliati, finanziate dai soggetti rappresentativi, sono dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'articolo 7, lettera c).

Articolo 19 Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati

1. I soggetti affiliati presentano domanda di incentivo ai soggetti rappresentativi, allegando alla stessa il programma delle attività o manifestazioni proposte ed un preventivo di spesa, da cui desumere gli elementi per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 18, comma 2 e dei criteri dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'articolo 7, lettera c).
2. Le domande sono valutate e selezionate dai soggetti rappresentativi mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
3. I soggetti rappresentativi comunicano ai soggetti affiliati l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. I soggetti rappresentativi possono liquidare un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo di cui all'articolo 20, comma 3.
4. Il soggetto rappresentativo comunica gli atti di riparto alla Regione. Gli atti di riparto sono altresì pubblicati sul sito internet istituzionale del soggetto rappresentativo.
5. Salvo quanto previsto dal presente Capo, il procedimento contributivo è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 7/2000, ove applicabili.

Articolo 20 Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione

1. I soggetti affiliati rendicontano l'incentivo ad essi spettante sulla base del riparto di cui all'articolo 18, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel Capo III, Titolo II, della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 19, comma 3. A tale elenco è allegata, per ogni attività o manifestazione realizzata, una breve relazione illustrativa riepilogativa, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.
2. I costi ammissibili e non ammissibili a rendiconto e le modalità di documentazione della spesa sono disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13.
3. I soggetti rappresentativi controllano il rendiconto di cui al comma 1 e comunicano ai soggetti affiliati l'esito del procedimento di approvazione dello stesso, entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.
4. Il soggetto rappresentativo deve presentare alla Regione a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, l'elenco delle rendicontazioni presentate dai soggetti affiliati.
5. Il soggetto rappresentativo tiene a disposizione del Servizio tutti gli elenchi analitici della documentazione giustificativa di spesa e le relazioni illustrative riepilogative trasmessi dai soggetti

affiliati ai sensi del comma 1, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.

6. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 4, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto rappresentativo di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

7. Il rendiconto di cui al comma 4 è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo V Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributi

Articolo 21 Obblighi di comunicazione dei soggetti rappresentativi

1. Ciascun soggetto rappresentativo ha l'obbligo di comunicare, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella Convenzione, l'elenco dei soggetti affiliati e gli aggiornamenti dello stesso nonché gli atti di riparto della quota del finanziamento annuale destinata ai soggetti affiliati.

Articolo 22 Revoca, rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.

2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate ai rendiconti, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'articolo 4, comma 3.

Articolo 23 Modalità dei controlli a campione

1. Il Servizio competente in materia di attività culturali dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

2. La percentuale dei rendiconti da sottoporre al controllo a campione è pari al 25 per cento di quelli presentati dai soggetti rappresentativi ai sensi dell'articolo 14. La scelta dei rendiconti da controllare è effettuata con sorteggio casuale in riferimento al totale di quelli presentati per il procedimento in esame.

3. Per ciascun soggetto rappresentativo sorteggiato ai sensi del comma 2, il Servizio procede altresì al controllo a campione di una percentuale non inferiore al 10 per cento dei rendiconti presentati dai singoli soggetti affiliati al rispettivo soggetto rappresentativo ai sensi dell'articolo 20. La scelta dei rendiconti da controllare è effettuata con sorteggio casuale in riferimento al totale di quelli presentati per il procedimento in esame. Il controllo riguarda altresì la documentazione contabile attestante l'avvenuta liquidazione, da parte del soggetto rappresentativo, del contributo regionale agli affiliati.

4. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 24 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. I soggetti rappresentativi e i soggetti affiliati tengono a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 Aiuti di Stato

1. Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36 della legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (CE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Articolo 26 Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2015, il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione di cui all'articolo 6 decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2015.
2. La Regione si riserva la facoltà di rinnovare le Convenzioni stipulate per il 2015 anche per le annualità successive, mediante scambio di consenso con i soggetti rappresentativi.

Articolo 27 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Articolo 28 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.